

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12349 Anno 2017

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 17/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 8942-2016 proposto da:

SAN MARCO S.P.A. - C.F. e P.I. 04142440728, in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BORIONI che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

IPERAL S.P.A. - C.F. 00584090146, P.I. 03248050969, in persona del Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO, 57, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MONACO che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato GIACOMO ALEMANI;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza n. 4268/33/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE DI MILANO, depositata il
30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 8942/16

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei
cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, anch'esso
illustrato da memoria, la società concessionaria per la riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità per il comune di Lecco impugnava la
sentenza della CTR della Lombardia, relativa all'imposta sui diritti sulle
pubbliche affissioni per il 2012, lamentando, la violazione dell'art. 5 del
d.lgs. n. 507/93, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero
ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando, invece, ne sussistevano i
relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente
l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia,
sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni
non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo
libero.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione contenuta nel controricorso,
d'inesistenza della notifica del ricorso in Cassazione e passaggio in giudicato
della sentenza d'appello, in quanto il predetto ricorso è stato notificato
presso il vecchio domicilio del difensore della società commerciale, quando
la comunicazione di variazione da parte di quest'ultimo, presso il locale
consiglio dell'ordine degli avvocati, sarebbe avvenuto diversi mesi prima
dell'avvenuta notifica del predetto ricorso, in quanto la notifica risulta
andata a buon fine al precedente domicilio del difensore della parte, tant'è
vero che la controricorrente si è, comunque, costituita tempestivamente e
si è compiutamente difesa, rispetto ai motivi di ricorso, di talché il difetto si
è, comunque, sanato per raggiungimento dello scopo, trattandosi di notifica
tutt'al più nulla ma non inesistente (come può desumersi da Cass. sez. un.
n. 14916/16) che è solo quella notifica che non ha raggiunto lo scopo o si è
realizzata con modalità non consentite dall'ordinamento giuridico, o è stata
indirizzata in luogo, neppure astrattamente collegabile con il destinatario.
Il motivo di ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del d.lgs. n. 145/07 per pubblicità deve
intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo,
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o
immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il
trasferimento di diritti ed obblighi su di essi", mentre secondo l'art. 5
comma 2 del d.lgs. n. 507/93 "Ai fini dell'imposizione si considerano
rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo
di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato".

Nel caso di specie, l'oggetto della controversia riguarda alcune informazioni
indicative dei giorni e orari d'apertura del centro commerciale interessato
("domenica aperto") ovvero indicazioni sulle attività svolte all'interno dello



stesso, di cui una – punto 30 - con il riferimento nominativo all'impresa controricorrente ("Lecco più Iperal) di notevoli dimensioni.

Ad avviso del Collegio, secondo la normativa sopra indicata e secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit. Non può, d'altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d'attività commerciale, e, quand'anche non direttamente volte a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell'attività d'impresa.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesami il merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, in particolare, *in subiecta materia* il giudice del rinvio verificherà se i segnali e le indicazioni, per la loro struttura, ubicazione e dimensione possano effettivamente ritenersi strumentali al miglior esercizio dell'attività economica interessata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 15.3.2017